

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 185/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

IL ricorso proposto dal Sig.ra Ba. Ma. Cr., rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Rag. Ca. Ve. e/o Rag. Da. Co. è in opposizione alla cartella n. Omissis di complessivi Euro 9.552,46 Tale ruolo emesso ai sensi art. 36 bis DPR 600/73 dall'Agenzia Entrate di Varese per mancato riconoscimento del credito IVA pari ad Euro 6.515,00.

I controlli effettuati hanno evidenziavano che il ricorrente ha presentato tardivamente la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006 ed avendo il ricorrente esposto, nella dichiarazione Mod. Unico 2008 anno d'imposta 2007 al rigo VL 26 un credito di Euro 6.515,00 ne deriva che tale riporto a nuovo non può essere riconosciuto per mancata presentazione dichiarazione Mod. Unico 2007 anno d'imposta 2006.

La parte eccepisce.

Nullità della cartella per violazione o falsa applicazione dell'art. 54 bis DPR 633/72

Se l'Ufficio non riconosce il credito IVA 2006 per omessa presentazione dichiarazione, la procedura che doveva seguire era quella prevista dall'art. 55 DPR 633/72 con procedura di accertamento.

Viceversa l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione a ruolo ai sensi art. 54 bis DPR 633/72 articolo che disciplina le liquidazioni a seguito controllo automatizzato sulla base delle dichiarazioni presentate.

Tenuto conto che, anche se in ritardo, il contribuente inviava dichiarazione integrativa con il Mod.. Unico 2007 anno d'imposta 2006, l'Amministrazione era a conoscenza del credito IVA 2006, credito che veniva regolarmente esposto nel Mod. Unico 2008 per l'anno 2007 per cui l'operato della ricorrente, tutto può essere, tranne che un errore materiale connesso nel riporto del credito nell'apposito rigo "credito risultante dalla dichiarazione per il 2006. Tanto più che il ricorrente, a seguito dell'avviso di irregolarità ricevuto ha presentato istanza di autotutela con tutta la documentazione, quindi l'Ufficio disponeva di tutti i dati comprovanti l'esistenza del citato credito.

Procedere al recupero del credito IVA mediante semplice liquidazione in base alle dichiarazioni presentate equivale a comminare, di fatto, la decadenza dal diritto al credito IVA spettante fatto questo unicamente possibile con l'attuazione di una procedura di accertamento. Giurisprudenza di Cassazione conferma quanto affermato.

Inoltre la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento di credito da parte dell'erario.

Anche la stessa Agenzia con risoluzione n. 74/E del 19.4.2007 ha evidenziato che l'eccedenza di un credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Giurisprudenza di merito (CTP Cosenza CTP di Varese) si sono espresse in tal senso.

Chiede pertanto la nullità della cartella, riconoscendo fondato il diritto di credito IVA relativo all'anno 2006.

Il rimborso dell'importo iscritto a ruolo, aumentato di interessi qualora nello more del contenzioso la ricorrente abbia provveduto ad effettuare il pagamento della cartella. Con rifusione delle spese ed onorari di causa.

L'Agenzia delle Entrate sez. Varese, con memoria per costituzione in giudizio chiede il rigetto del ricorso, ritenendo legittimo il proprio operato.

La tardiva presentazione della dichiarazione, costituisce di fatto l'impossibilità di poter portare l'eccedenza d'imposta relativamente all'anno 2006, in quanto ritenuta omessa la dichiarazione dei redditi proprio perché presentata oltre i termini previsti dalla legge art. 2 comma 7 DPR 322/98. Tale norma enuncia il fatto che nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione (ritardo superiore ai novanta giorni) la stessa costituisce titolo per la sola riscossione delle imposte in base agli imponibili in essa indicati e non prevede il fatto che la stessa omessa presentazione possa essere titolo per riportare un credito d'imposta negli anni successivi; ancor più il ricorrente si trova nella situazione di omessa presentazione del mod. unico per il 2006 non perché la stessa è stata inviata oltre i termini di novanta giorni, ma perché non risulta per nulla presentata.

La ricorrente ha contestato il recupero fiscale eccependo di aver presentato istanza di sgravio secondo quanto previsto dalla RM n. 74/2007. A tale proposito viene precisato che l'Amministrazione con la citata risoluzione, stabilisce che il riconoscimento del credito IVA è subordinato a due condizioni congiunte quali dimostrazione del diritto alla detrazione e che l'Ufficio proceda all'accertamento induttivo ai sensi art. 55 DPR 633/72., pertanto il credito risultante da una dichiarazione omessa, non può essere invocata dal contribuente, ma sarà stabilita dall'Ufficio sulla base di programmazione e controlli annuali da realizzare. Il contribuente ha comunque sempre la possibilità di richiedere la restituzione del credito attraverso la procedura di rimborso di cui all'art. 21 D.Lgs 546/92 entro i termini previsti.

Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione integrativa iva la stessa non può ritenersi validamente presentata, in quanto è stata trasmessa oltre i termini previsti dalla disciplina vigente. Per di più, si deve precisare che la dichiarazione integrativa presentata non si potrebbe comunque considerare regolare, in quanto l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini prescritti osta alla possibilità di presentare dichiarazioni integrative; queste infatti presuppongono l'esistenza di precedenti e regolari dichiarazioni affette da errori. Chiede quindi il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. La parte con successive memorie illustrative espone alle specifiche contestazioni contenute in sede di costituzione in giudizio dell'Ufficio, affermando che:

sulla tardiva presentazione del modello unico integrativo non ha da obiettare a quanto affermato dall'Ufficio con riferimento alla normativa relativa alla tardiva presentazione della dichiarazione, ma nel ricorso è stato precisato che l'invio è stato effettuato al solo scopo di porre l'Amministrazione a conoscenza dell'esistenza del credito IVA 2006. Inoltre l'Ufficio ha affermato che il ricorrente ha contestato il recupero fiscale eccependo di aver presentato istanza di sgravio e.... secondo quanto prescritto dalla RM 74/2007. La parte sul punto segnala che non ha mai indicato di aver presentato istanza di sgravio, ma unicamente di aver presentato al competente Ufficio di Busto A. una istanza di autotutela in data 7.7.20 10 con documentazione al fine di dimostrare l'esistenza del credito iva anno 2006, inoltre la RM richiamata dall'Ufficio nulla prescrive in merito ad una presentazione di istanza di sgravio.

L'Ufficio nell'espone i punti relativi alla citata RM, tralascia l'ultima parte dove la stessa Agenzia, indica la possibilità di scomputare il credito al più tardi, con la dichiarazione

relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. L'Agenzia delle Entrate ha il potere/dovere di accertare l'esistenza del credito maturato nell'anno in cui la dichiarazione è stata omessa.

Costante giurisprudenza, nonché la suddetta RM affermano il diritto al riconoscimento del credito anche se non indicato od omesso nella dichiarazione.

Si insiste per l'accoglimento ed alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminato il ricorso, sentito le parti, vista la documentazione, osserva: considerato che la cartella è conseguente al mancato riconoscimento di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2006 per mancata presentazione dichiarazione annuale IVA.

- ritenuto che lo stesso ricorrente, a seguito di ricevimento avviso bonario e dopo una verifica ha accertato di non aver trasmesso idoneamente la dichiarazione, ponendo all'Amministrazione le proprie giustificazioni, evidenziando la mancata presentazione di tale dichiarazione di cui al protocollo con ricevuta del 26.09.2007, per un inspiegabile mal funzionamento del programma telematico utilizzato dall'intermediario abilitato;

- considerato che tale dichiarazione evidenziava un credito IVA di Euro 6.515,00 per l'anno d'imposta 2006 e che veniva presentata successivamente oltre i termini, al solo scopo di giustificare l'effettiva esistenza del credito riportato nella dichiarazione anno successivo

- considerato che l'Ufficio non ha ritenuto valide le argomentazioni di parte emettendo conseguentemente il ruolo ai sensi art. 36 bis DPR 600/73 questo Collegio ritiene che:

le argomentazione e le richieste poste dal ricorrente sono degne di accoglimento.

A parere di questa Commissione, la difesa dell'Ufficio è volta esclusivamente a giustificare un suo proprio modo di comportamento, che nella specie ha privilegiato un mero aspetto formale, tralasciando quello che in sostanza avrebbe dovuto considerare e cioè quella di accertare l'effettiva esistenza di tale credito.

Va rilevato che l'Amministrazione avrebbe dovuto accertare l'esistenza o meno del credito in ossequio anche alla RM n. 74/E 2007 che prevede che, nel caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio ha il potere/dovere, nell'ambito dell'attività di controllo, di accertare l'esistenza del credito medesimo maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa.

Ora, considerato che la norma di legge consente che il credito possa comunque essere fatto valere, pur entro limiti precisi di tempo e condizioni, e che la stessa giurisprudenza di merito si è più volte espressa a favore di tale riconoscimento pur in presenza di omissione di dichiarazione, nella specie, sussistono tutti presupposti affinché tale credito debba essere riconosciuto.

La parte ha innanzi tutto giustificato che il credito risulta sussistere in quanto emergente dalle registrazioni iva effettuate nel 2006 ed inoltre ha giustificato il diritto alla detrazione di tale credito, attraverso l'esibizione di modelli unici 2007 e 2008 nonché liquidazione periodiche iva 2006

Pertanto, nella specie appare che sussiste uno specifico accertamento della riconoscibilità di tale errore legato al comportamento "concreto del contribuente che, nell'ammettere la mancata presentazione, ha dimostrato con idonea documentazione l'esistenza dell'effettivo credito iva 2006 e quindi, tenuto conto che il ruolo non è atto

impositivo ma è anche inteso a provocare le possibili contestazioni della pretesa tributaria, il contribuente, impugnando lo stesso, ha giustificato attraverso documentazione che quanto iscritto a ruolo ai fini IVA non è dovuto. Pertanto il ricorso viene accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata. Circa le spese di giudizio sussistono giusti motivi per la loro compensazione.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata.

Spese compensate.